

REGIONE PUGLIA


AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1973, CONCERNENTE "ADEGUAMENTO DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N.326, RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA".

Proposta approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 6 luglio 1973.

La legge regionale 22/5/1973, recentemente "vistata" dal Governo, e concernente "Adeguamento della Legge 12 marzo 1968, n.326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo dell'attività alberghiera e turistica", prevede interventi finanziari della Regione a carico solo dello esercizio 1972.

Peraltro, per il conseguimento delle medesime finalità di cui alla predetta legge regionale, è stato previsto anche nel bilancio 1973 uno stanziamento complessivo di £.799.000.000, col quale può procedersi al "rifinanziamento" della legge in parola anche per il corrente esercizio.

Il documento contabile di quest'anno, ricalcando - però - l'impostazione del bilancio 1972, prevede lo stanziamento all'uopo necessario non riferito ai soli "contributi in conto capitale" richiamati dal provvedimento regionale (25% sulla spesa riconosciuta ammissibile), ma anche alle altre voci della legge statale: contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali, e contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali.




./.

REGIONE PUGLIA

- foglio n. 2 -

Poichè la legge regionale di cui trattasi contempla i soli interventi previsti al capit.268 ("Contributi in conto capitale"), è necessario che, con lo stesso provvedimento col quale si "rifinanzia" la legge nel 1973, sia disposta una variazione al Bilancio di previsione del corrente esercizio, con conseguente storno degli stanziamenti di cui ai capp.266 e 267 a favore del Cap.268, come precisato nell'allegato disegno di legge.



REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE

AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1973, CONCERNENTE "ADEGUAMENTO DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N.326, RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA".

ART. 1

Per le finalità di cui all'art.1 della Legge regionale 22/5/1973, concernente: "Adeguamento della Legge 12/3/1968,n.326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo dell'attività alberghiera e turistica", è autorizzato, nell'anno finanziario 1973, un ulteriore impegno di spesa di £.799.000.000.-


ART. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dell'importo di £.280.000.000 già stanziato al Capitolo 268 "Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art.20,n.3, della Legge 12/3/1968,n.326)" dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale, ed apportando al Bilancio regionale medesimo le seguenti variazioni:

= In diminuzione

Cap.266 - "Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20,n.1,della Legge 12/3/1968,n.326)"

£.346.000.000



REGIONE PUGLIA

- foglio n. 2 -

Cap. 267 - "Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art.20,n.2, della Legge 12/3/1968,n.326)" £. 173.000.000

= In aumento

Cap.268 - "Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art.20,n.3, della Legge 12/3/1968, n.326)" £. 519.000.000

Le somme stanziare, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1973, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono trasferite nell'esercizio successivo a quello previsto dalla presente legge.

ART. 3

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dall'art.2 della citata legge regionale 22/5/1973.

ART. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art.60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

